

## PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Proposta di progetto di legge recante: “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”

### **ART. 5 (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione)**

*al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente:*

5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice, della direttiva del presidente del consiglio dei ministri 30 aprile 2021 e secondo i principi ivi disciplinati, individua, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e in condivisione con le Prefetture, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile di cui all’articolo 3, comma 3, del Codice.

#### **Motivazione**

Il testo originario di questo comma non tiene conto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021, che stabilisce tra le altre cose l’obbligo di condivisione con gli Enti Locali nella definizione degli ambiti territoriali (punto 1 dell’Allegato Tecnico alla Direttiva di cui sopra).

¶¶¶

*il comma 6 è sostituito con il seguente:*

6. Al fine di consentire una migliore operatività ed efficienza dell’azione di protezione civile su specifiche aree territoriali che, per vastità e caratteristiche orografiche, necessitano di un’organizzazione più capillare e diversificata sul territorio, la Regione attraverso le forme di concertazione previste, che coinvolgano, le Province, i Comuni dell’ambito e le Prefetture, adottano mediante apposito regolamento, i criteri per la definizione e organizzazione, all’interno del territorio corrispondente all’ambito territoriale e organizzativo ottimale, di sub-ambiti operativi nei quali organizzare l’attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile. L’individuazione di sub-ambiti operativi all’interno dell’ambito territoriale e organizzativo ottimale, ove ne sussistano le condizioni, è operata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano in conformità ai criteri delineati dal regolamento regionale di cui al presente comma, con il supporto della Regione e di concerto con i Comuni dell’ambito e la Prefettura.

#### **Motivazione**

In analogia con l’emendamento precedente, la proposta riallinea il testo alle previsioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021.

### **ART. 6 (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle province e della Città metropolitana di Milano)**

*al comma 1 lett. a) dopo le parole “del Codice”, aggiungere infine le seguenti:*  
coordinati con la pianificazione di ambito e comunale:

#### **Motivazione**

La materia degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali deve essere definita in coordinamento con la pianificazione di livello comunale e d'ambito.

¶¶¶

*al comma 1 lett. c), sub 4), aggiungere infine le seguenti parole:*

fatta salva l'attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile per eventi di competenza comunale;

**Motivazione**

Si evidenzia il principio secondo cui, in relazione agli eventi di tipo A (comunali), la competenza è del comune e del Sindaco come autorità di protezione civile.

¶¶¶

*al comma 1 lett. c), sub 5), dopo le parole "gestione e attivazione" aggiungere le seguenti:*

in concerto con ANCI per la funzione di continuità amministrativa di cui al punto 2.4.2, lettera p, dell'Allegato Tecnico alla Direttiva 30 aprile 2021

**Motivazione**

Si inserisce il riferimento ad ANCI in quanto sul punto specifico la Direttiva prevede una interlocuzione con l'organismo associativo ("attraverso il supporto di ANCI").

**ART. 7 (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati)**

*al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

- d) all'ordinamento dei propri uffici, a livello singolo o associato, di una struttura organizzativa di propria competenza idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile, mediante l'obbligatoria attribuzione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità;

**Motivazione**

Si introduce l'obbligo di creazione di una struttura di protezione civile comunale, in armonia con quanto previsto dal Codice e dalla Direttiva.

¶¶¶

*il comma 3 è sostituito con il seguente:*

3. I comuni singolarmente o attraverso la struttura ANCI regionale, ai sensi della direttiva 30 aprile 2021, supportano gli altri enti locali nell'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche al fine di assicurare la continuità amministrativa.

**Motivazione**

Vedi ultimo emendamento all'art. 6.

**ART. 9 (Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile)**

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

f) finanziamenti per la formazione, professionalizzazione e specializzazione del personale degli enti locali.

**Motivazione**

Si propone l'introduzione di una linea specifica di finanziamento a favore delle figure professionali di protezione civile negli Enti Locali, in armonia con la direttiva 30 aprile 2021, che al punto 10 dell'Allegato Tecnico afferma: *"...appare pertanto determinante che tutti i livelli di governo, e in particolar modo quello statale e regionale, progettino e realizzino con tempestività percorsi formativi aperti ed integrati specificamente destinati a funzionari pubblici facenti parte delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 4 del Codice ..."*

**ART. 19 (Coordinatori territoriali delle operazioni)**

*il comma 1 è sostituito con il seguente:*

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1, e in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile), le attività di coordinamento meramente operativo delle risorse del volontariato organizzato, di cui all'articolo 22, sono assegnate ai "coordinatori territoriali delle operazioni" e, ove non presenti, ai dipendenti degli enti locali adeguatamente formati ed aggiornati. I coordinatori territoriali delle operazioni esercitano la propria attività all'interno del territorio di riferimento, in conformità alle disposizioni degli atti di programmazione e di organizzazione e alle indicazioni operative degli enti e delle autorità di cui all'articolo 18, comma 1. Con specifico regolamento vengono disciplinate le attività di coordinamento operativo di competenza del coordinatore territoriale delle operazioni, i requisiti, il percorso formativo necessario e le attività di aggiornamento richieste per l'iscrizione nell'elenco regionale dei coordinatori territoriali operativi. L'incarico di coordinatore territoriale operativo è attribuito con decreto degli enti e delle autorità competenti di cui all'articolo 18, comma 1.

**Motivazione**

L'emendamento introduce il riferimento ad un regolamento specifico che regoli le attività, i requisiti e la tenuta di un apposito elenco regionale relativo ai "coordinatori territoriali delle operazioni".

**ART. 23 (Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e Comitato regionale del volontariato di protezione civile)**

*il comma 1 è sostituito con il seguente:*

In ciascuna provincia e nella Città metropolitana di Milano è costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, che rappresenta tutto il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'apposita articolazione provinciale dell'elenco

territoriale e presente all'interno dello specifico territorio di riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto tecnico operativo agli enti di area vasta, ai comuni e alle altre componenti del Sistema regionale di protezione civile e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del volontariato organizzato. Resta ferma la disciplina dei Gruppi Comunali di protezione civile.

#### **Motivazione**

L'emendamento intende salvaguardare la specificità dei Gruppi Comunali di protezione civile.

¶¶¶

*al comma 6 eliminare la parola seguente:*  
operative

¶¶¶

*dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6 bis. ANCI Lombardia, anche nella sua attività di continuità amministrativa, partecipa ai comitati di cui ai commi 1 e 3 ed è componente di diritto dei relativi organismi.

#### **Motivazione**

L'emendamento propone l'inserimento di ANCI nei CCV in funzione delle già richiamate attribuzioni afferenti la continuità amministrativa.

¶¶¶

*dopo il comma 6 bis aggiungere il seguente:*

6 ter. Il Gruppo comunale di volontari di protezione civile è parte del Sistema nazionale di protezione civile ed esercita le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia. Il Gruppo opera anche a livello intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale, previa autorizzazione del legale rappresentante e nel rispetto delle disposizioni di leggi statali e regionali.

#### **Motivazione**

Viene qui ribadita la specificità dei gruppi comunali rispetto alle associazioni, prevedendo che l'attivazione effettiva dei gruppi debba sempre essere autorizzata dal Sindaco o dalla struttura comunale di riferimento.

¶¶¶

*dopo il comma 6 ter aggiungere il seguente:*

6 quater. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina altresì, sentiti i comuni e le loro associazioni, le modalità di partecipazione e i criteri per l'impiego dei Gruppi Comunali di protezione civile nei Comitati di Coordinamento o nelle associazioni.

#### **Motivazione**

L'emendamento stabilisce che la partecipazione dei Gruppi comunali all'interno dei Comitati di Coordinamento (e di eventuali associazioni) sia disciplinata attraverso una norma di regolamento.